

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 1305

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(GAVA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

col Ministro delle Finanze

(COLOMBO)

col Ministro del Tesoro

(AMATO)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 SETTEMBRE 1988

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987

ONOREVOLI SENATORI. - Il 1° ottobre 1987 è stato firmato a Roma l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali.

Con tale Accordo il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Finlandese intendono disciplinare reciproci impegni limitatamente al settore amministrativo, rivolti a conseguire i seguenti obiettivi di massima:

stretta collaborazione tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi sia per la reciproca tutela degli interessi erariali ed economici sia per lo snellimento delle operazioni di controllo, anche sulla base di contatti diretti tra i Servizi di ricerca;

mutua sorveglianza sul movimento delle persone sospette di interessarsi al contrabban-

do ed al traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché sulle merci e sui mezzi di trasporto impiegati nelle azioni di contrabbando;

scambio di ogni utile informazione e, se del caso, delle opportune documentazioni sulle azioni di contrabbando commesse a danno dei due Paesi e comunicazione dei metodi, merci e vettori utilizzati abitualmente a tal fine;

recupero coattivo dei dazi doganali ed altre imposte e tasse sorti in applicazione della legislazione doganale dell'altro Stato contraente.

Per la pratica attuazione delle disposizioni dell'Accordo è stata prevista, all'articolo 18, una procedura di intese tra le Amministrazioni doganali interessate.

RELAZIONE TECNICA

1. Le disposizioni del presente Accordo dalle quali può derivare un onere finanziario a carico del bilancio dello Stato sono gli articoli 9 e 10.

2. Le spese, non essendo rimborsabili dalla Finlandia ai sensi dell'articolo 17, vanno a carico del nostro bilancio.

Sulla base dell'esperienza, verificata dal Ministero delle finanze, si può prevedere un viaggio all'anno di tre funzionari delle Dogane, di qualifica media dirigente superiore, per la durata di cinque giorni, con il seguente onere di spesa:

biglietto di viaggio per la Finlandia andata e ritorno lire 1.930.000 × 3	L.	5.790.000
indennità di missione pari a lire 160.000 giornaliera per unità ×3 ×5	»	2.400.000
		<hr/>
	L.	<u>8.190.000</u>

e in cifra tonda lire 8 milioni annui.

Le spese graveranno sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 67, per il 1988, voce «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Finlandia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, con dichiarazione interpretativa, firmato a Roma il 1° ottobre 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

**TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE**

A C C O R D O

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FINLANDESE:

desiderosi di sviluppare la collaborazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati
contraenti:

considerato che le violazioni alla legislazione doganale sono pregiudizievoli agli in-
teressi economici, fiscali e commerciali degli Stati contraenti;

considerata l'importanza di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni che
disciplinano la riscossione e la restituzione dei dazi doganali e delle altre imposte este-
se all'importazione o alla esportazione;

convinti che la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni alla legi-
slazione doganale nonchè la corretta applicazione dei dazi doganali e delle altre imposte e
tasse da riscuotere o rimborsare all'importazione o all'esportazione possono essere rese
efficaci attraverso la cooperazione tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti;

tenuto conto delle vigenti disposizioni internazionali concernenti la mutua assi-
stenza in materia doganale;

hanno convenuto quanto segue:

DEFINIZIONI

Art. 1

Ai fini del presente Accordo:

- a) il termine "legislazione doganale" comprende il complesso delle norme legislati-
ve e regolamentari relative all'importazione, all'esportazione ed al transito
delle merci nonchè ai mezzi di pagamento, concernenti sia i dazi doganali e le
altre imposte e tasse da riscuotere o rimborsare all'importazione o all'esporta-
zione sia le misure di proibizione, restrizione o controllo;
- b) il termine "Amministrazioni doganali" indica l'Amministrazione doganale, ivi
compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e la Direzione Gene-
rale delle Dogane, per la Repubblica finlandese, competenti per l'applicazione
delle disposizioni indicate nella lettera a);

- c) il termine "violazione alla legislazione doganale" comprende tutte le trasgressioni o tentativi di trasgressione delle disposizioni indicate alla lettera a).

PORTATA

Art. 2

Gli Stati contraenti, tramite le rispettive Amministrazioni doganali e nel rispetto delle norme contenute nel presente Accordo, si prestano reciprocamente assistenza allo scopo di:

- a) assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale nonchè il recupero dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse che siano sorti in applicazione della legislazione doganale nell'altro Stato contraente;
- b) prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alla legislazione doganale.

Gli Stati contraenti si adoperano in tutti i modi al fine di promuovere qualsiasi altra forma di reciproca collaborazione e contatto.

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Art. 3

1. Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano, a richiesta, qualsiasi informazione che possa essere d'ausilio per assicurare l'esatta riscossione o rimborso dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse all'importazione e all'esportazione, e, in particolare, le informazioni che possono essere di ausilio nella determinazione del valore in Dogana delle merci, della classificazione tariffaria e dell'origine.
2. Qualora l'Amministrazione adita non disponesse delle informazioni richieste, promuoverà le necessarie indagini nel quadro delle proprie disposizioni interne di legge o regolamentari.
3. Nello svolgimento di queste indagini l'Amministrazione adita procede come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra Amministrazione del proprio Paese.

Art. 4

Le Amministrazioni doganali si scambiano, a richiesta, le informazioni necessarie per assicurare che:

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) le merci importate in uno degli Stati contraenti siano state esportate legalmente dall'altro Stato contraente;
- b) le merci esportate da uno Stato contraente siano state importate legalmente nell'altro Stato contraente;
- c) le merci che godono di agevolazioni all'esportazione da uno degli Stati contraenti siano state debitamente importate nell'altro Stato contraente. In questo contesto sono anche fornite le informazioni circa le misure doganali alle quali le merci sono state assoggettate all'importazione.

Art. 5

1. Le Amministrazioni doganali si scambiano, di iniziativa o su richiesta, qualsiasi informazione concernente violazioni alla legislazione doganale, ed in particolare le informazioni concernenti:

- a) nuovi metodi o mezzi usati o sospettati di essere usati per commettere violazioni alla legislazione doganale;
- b) merci note o sospettate di essere oggetto di contrabbando;
- c) veicoli, natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto che sono noti o sospettati di essere stati usati per commettere violazioni alla legislazione doganale o che sono sospettati di essere usati per commettere tali violazioni.

2. L'Amministrazione doganale di uno Stato contraente fornisce, di iniziativa o su richiesta, all'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, rapporti, prove esistenti o copia autentica di documenti dai quali si rilevano informazioni su transazioni, individuate o programmate, che costituiscono o sembrano costituire violazioni alla legislazione doganale di quello Stato contraente.

Art. 6

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti si scambiano, a richiesta, le informazioni concernenti le disposizioni doganali vigenti, ivi comprese le procedure di sdoganamento, applicate nei rispettivi territori.

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti collaborano tra loro in tut

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te le questioni doganali di reciproco interesse e si scambiano informazioni ed esperienze nei vari settori dell'attività doganale.

SORVEGLIANZA SULLE PERSONE, LE MERCI ED I MEZZI DI TRASPORTO

Art. 7

Nei limiti dei propri poteri e secondo le proprie possibilità, l'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, su iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, esercita la sorveglianza:

- a) sul movimento, e più particolarmente, all'entrata ed all'uscita dal proprio territorio delle persone, le quali siano note o sospettate di aver violato le leggi doganali dell'altro Stato contraente o che siano sospettate di commettere tali violazioni;
- b) sui veicoli, natanti, aeromobili o altri mezzi di trasporto che siano noti o sospettati di essere od esser stati usati per violare la legislazione doganale dell'altro Stato contraente;
- c) sui movimenti di merci che siano state segnalate dall'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente come merci oggetto di notevole traffico illecito nello Stato richiedente;
- d) sui luoghi ove siano stati costituiti depositi anormali di merci che facciano supporre che tali depositi non abbiano altro scopo che quello di alimentare un traffico illecito nel territorio dell'altro Stato contraente.

INDAGINI

Art. 8

1. Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione dell'altro Stato contraente procede ad indagini ufficiali concernenti azioni che sono o possono essere ritenute in violazione alla legislazione doganale dello Stato richiedente.

L'Amministrazione doganale dello Stato adito comunicherà l'esito delle indagini all'Amministrazione dello Stato richiedente.

2. Tali indagini vengono svolte nel quadro delle rispettive disposizioni inter

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ne. L'Amministrazione adita procede come se agisse per proprio conto o per richiesta di altra Amministrazione del proprio Paese.

Art. 9

I funzionari dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, autorizzati a svolgere indagini sulle violazioni alla legislazione doganale, possono, in casi particolari, con l'approvazione dei funzionari autorizzati dall'Amministrazione doganale dell'altro Stato contraente, assistere, nel territorio di quest'ultimo Stato, alle indagini in merito a violazioni alla legislazione doganale vigente nello Stato richiedente.

Art. 10

L'Amministrazione di ciascuna Parte contraente può autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti della detta autorizzazione, in veste di testimoni o di esperti, in procedimenti civili, penali o amministrativi concernenti questioni disciplinate dal presente Accordo ed instaurate nell'altra Parte contraente.

USO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI

Art. 11

1. Le informazioni, i documenti e le comunicazioni ricevuti nel quadro della assistenza amministrativa non possono essere usati per scopi diversi da quelli indicati nel presente Accordo. Tali informazioni, documenti e comunicazioni possono essere divulgati ad organi diversi da quelli che li hanno richiesti solo con il consenso dell'Amministrazione doganale che li ha forniti e sempre che la legislazione dell'Amministrazione che li ha ricevuti non vieti tali comunicazioni.

2. Le richieste, le informazioni, le relazioni degli esperti e le altre comunicazioni ricevute da uno Stato contraente godono della stessa protezione giuridica e sono soggette alla stessa segretezza ufficiale che si applica in quello Stato allo stesso tipo di richieste, informazioni e documenti.

Art. 12

1. Le Amministrazioni doganali possono, in conformità agli scopi del presen-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

te. Accordo e nell'ambito della portata dello stesso, usare le informazioni ed i documenti ricevuti ai sensi del presente Accordo quali prove da tenere agli atti, nonché quali prove nei rapporti e nelle dichiarazioni nei procedimenti giudiziari o amministrativi.

2. L'uso di tali informazioni e documenti sarà considerato come acquisito ai sensi della legislazione nazionale dello Stato contraente che li ha ricevuti.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI FORNIRE ASSISTENZA

Art. 13

1. La Parte contraente adita potrà rifiutare, interamente o in parte, la prestazione dell'assistenza prevista dal presente Accordo se ritiene che la stessa assistenza sia pregiudizievole per la sua sovranità, sicurezza o altro interesse essenziale.

2. Qualora una richiesta di assistenza non possa essere esaudita, lo Stato contraente che ha effettuato la richiesta dovrà esserne informato senza ritardo e venire a conoscenza delle ragioni del rifiuto di fornire assistenza o della limitazione della stessa.

Art. 14

Qualora l'Amministrazione doganale dovesse richiedere assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se adita a sua volta da parte dell'altro Stato contraente, la stessa dovrà richiamare l'attenzione su tale fatto nella richiesta medesima. L'esecuzione di tale richiesta sarà a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

NOTIFICAZIONI E MISURE E DECISIONI AMMINISTRATIVE

Art. 15

Su richiesta dell'Amministrazione doganale di uno Stato contraente, l'Amministrazione doganale dell'altro Stato notificherà, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti sul proprio territorio, alle Parti interessate, sia direttamente che tramite l'Amministrazione competente, tutte le misure e decisioni prese dalle Autorità amministrative in applicazione della legislazione doganale.

RECUPERI

Art. 16

L'Amministrazione doganale adita provvede, nel rispetto delle disposizioni interne vigenti in materia, al recupero dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse alla importazione per crediti che siano sorti nell'altro Stato contraente in applicazione della propria legislazione doganale.

Il relativo titolo esecutivo emesso nello Stato contraente richiedente è riconosciuto come tale anche nello Stato contraente adito.

Il credito viene riscosso nella valuta dello Stato contraente adito, stabilito secondo il corso del cambio ufficiale del giorno di ricevimento della richiesta di assistenza.

Le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti stipuleranno tra di loro apposite modalità e procedure per la pratica applicazione dei precedenti commi.

COSTI E SPESE

Art. 17

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di rimborso delle spese risultanti dall'applicazione del presente Accordo ad eccezione di quelle risultanti da indennità dovute a testimoni ed esperti ai sensi dell'art. 10.

SCAMBIO DI ASSISTENZA

Art. 18

L'assistenza prevista dal presente Accordo viene attuata direttamente tra le Amministrazioni doganali degli Stati contraenti. Tali Amministrazioni stabiliscono, di comune accordo, le modalità di pratica attuazione dell'Accordo.

ENTRATA IN VIGORE E TERMINE

Art. 19

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica per iscritto fra le Parti contraenti del completamento delle rispettive procedure interne.

2. L'Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente in ogni momento per iscritto, per via diplomatica.

In tale caso cesserà di avere effetto tre mesi dopo la ricezione della notifica.

Fatto a Roma il 1° ottobre 1987, in due originali ciascuno in lingua italiana e finnica, i due testi facendo egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FINLANDESE



COPIA CONFORME

COPIA CONFORME

DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA

Al momento di procedere alla firma del presente Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica finlandese per la cooperazione e la mutua assistenza fra le Amministrazioni doganali rispettive, i sottoscritti Direttori Generali delle Dogane hanno convenuto quanto segue:

Nella Repubblica italiana l'espressione " dazi doganali ", di cui all'art. 1 - lett. a), comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti all'importazione e all'esportazione istituiti dai competenti Organi comunitari.

Roma, li 1° ottobre 1987

